

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il T.A.R. Sicilia Palermo – Sezione Terza -, con Ordinanza n. 00067/2023 Reg.Prov.Cau. pubblicata in data 31.01.2023, ha disposto ed autorizzato la notifica per pubblici proclami, sul sito internet istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Sicilia e sul sito web dell'IRFIS FINSICILIA spa, del presente avviso, nonché del ricorso introduttivo del giudizio distinto al n. 00057/2023 REG.RIC., e dell'Ordinanza portante il n. 00067/2023 Reg.Prov.Cau. del TAR di Palermo.

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:

T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sez. III,

b) Numero di registro generale del ricorso:

REG.RIC. N. 00057/2023

c) Nome del ricorrente:

Radio Margherita s.a.s. di Cilluffo Giuseppa Maria & C., con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 82 (c.f. 03739540825), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Cilluffo Giuseppa Maria nata a Villabate il 19 marzo 1956 (C.F.: CLLGPP56C59L916M), rappresentato e difeso nel giudizio di cui sopra dall'avv. Sandro Silvestri, con domicilio digitale (sandro.silvestri@cert.avvocatitermini.it) come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto in Palermo, via Domenico Costantino n. 52

d) Estremi del provvedimento impugnato:

a) Graduatoria definitiva – Elenco posizioni deliberate dal comitato Fondo Sicilia - seduta del 7.12.2022 – redatta e pubblicata da IRFIS FINSICILIA in data 7.12.2022 sul proprio sito istituzionale e notificato in data 15.12.2022 relativamente a: Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022);

b) Avviso pubblico “Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)” del 24.6.2022 pubblicato da IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. e segnatamente l'art. 6 - Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione – con il quale sono stati specificati i parametri per la determinazione della misura dell'agevolazione, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle province e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti.

c) D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia - Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, pubblicato nella GURS Regione Sicilia in data 17 giugno 2022 -, e segnatamente l'art. 3 con il quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di

diffusione e del numero delle province e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti.

Nonché, di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorché non conosciuto.

e) Soggetti controinteressati:

Tutti i soggetti collocati nella graduatoria impugnata:

- ACCADEMIA DI PROFESSIONE E CULTURA EUROPEA S.R.L.;
- TELERADIO SCIACCA SRL;
- R.V.M. S.R.L.;
- MEDIATOURING S.R.L.;
- RADIO ANTENNA UNO S.R.L.;
- PUBLIMED S.R.L.;
- ZABOSERVICE S.R.L.
- TELEVALLO RADIO TELEVISIONE S.R.L.;
- FA. AL. TELECOMUNICAZIONE S.R.L.;
- PROMO ITALIA SRL;
- ONDA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA;
- ANTENNA DEL MEDITERRANEO S.R.L.;
- TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.;
- INTERMED S.R.L.;
- TELE VIDEO SICILIA FAVARA SOCIETA' COOPERATIVA;
- PEGASO LIBERO ISTITUTO DI INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA;
- RADIO MONTE KRONIO SOCIETA' COOPERATIVA;
- RADIO MARGHERITA CENTRO ITALIA S.R.L.;
- IMMAGINE S.A.S. DI CILLUFFO GIUSEPPA MARIA E C.;
- SMILE ANIMAZIONE S.R.L.;
- RADIO ARCOBALENO DI OROBELLO GIUSEPPE & C. S.A.S.;
- RADIO MARGHERITA NORD ITALIA S.R.L.;
- TELERADIO REGIONE S.R.L.;
- TELE RENT S.R.L.;
- TELEVISIONE SIRACUSANA COLOR S.R.L.;
- TELE OCCIDENTE SOCIETA' COOPERATIVA;
- AZIENDA MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE A.M.EL SRL;
- REALEVENT S.R.L.S. UNIPERSONALE;
- RADIO VELA AGRIGENTO S.R.L.;
- VIDEOSICILIA TRAPANI S.R.L.;
- LA SICILIA MULTIMEDIA S.P.A.;
- CENTRO MEDIA S.R.L.;
- R.E.I. CANALE 103 S.R.L.;
- TELERADIO FUTURA NISSA S.R.L.;
- R.& T. S.R.L.;
- RADIO ETNA ESPRESSO S.R.L.;
- DIGIMEDIA S.R.L.;
- MEDIACOM S.R.L.;
- RADIO RETE CENTRALE S.R.L.;
- RMB S.R.L.;
- PUBLIEDIT DI MANGIONE & C SAS;
- RVM MEDIA COMUNICAZIONE S.R.L.;

- RADIO STUDIO CENTRALE SOC. COOP.;
- TELEVIDEO AGRIGENTO S.R.L.;
- MEDIA ONE S.R.L.;
- EUROMEDIA S.R.L.;
- NEW CIAK TELESUD S.R.L.;
- MEDIA S.R.L.;
- FRA DIEGO LA MATINA SOCIETA' COOPERATIVA;
- ASSOCIAZIONE TELEMISTRETTO TV;
- ANTENNA UNO LENTINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- EVENTI SRL;
- M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA S.R.L.;
- DAVISION SRL;
- LEGG MEDIA S.R.L.S.;
- CITY CORPORATION SRL;
- TELE VIDEO ADRANO SOCIETA' COOPERATIVA;
- TELESUD 3 SRL;
- CONFORTI S.R.L.

f) Testo integrale del ricorso introduttivo:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA PALERMO
RICORSO

Della Radio Margherita s.a.s. di Cilluffo Giuseppa Maria & C., con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 82 (c.f. 03739540825), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Cilluffo Giuseppa Maria nata a Villabate il 19 marzo 1956 (C.F.: CLLGPP56C59L916M), elettivamente domiciliata in Palermo via Domenico Costantino n. 52 (studio avvocato Giovanni Pagano), presso lo studio dell'avv. Sandro Silvestri (C.F. SLVSDR79H06L112U) che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, su atto separato, che chiede di voler ricevere le notifiche e gli avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: sandro.silvestri@cert.avvocatitermini.it o al seguente fax 0921649104.

CONTRO

1. Irfis FinSicilia - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia spa – - Ente in house della Regione Siciliana – in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale e Direzione Generale in Via. G. Bonanno n. 47 - 90143 Palermo - Partita Iva n. 00257940825 (PEC: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it).
2. Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana (C.F.:80012000826) in persona dell'Assessore in carica e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo Via Notarbartolo n. 17 (CAP 90143), per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (80027950825), presso i cui uffici domicilia, in 90141 Palermo – Via Valerio Villareale, 6 (PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).

E NEI CONFRONTI DI

3. RMB s.r.l. con sede in via XII, Traversa 84 – 95032 – Belpasso (CT), in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA 01775280876 – PEC: rmb@pec.it);
4. R.E.I TV canale 103 srl, Via Puliga n.8 - 95024 - Acireale (CT), in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA 00640390878 – PEC: reitv@pec.it).

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

a) Della graduatoria definitiva – Elenco posizioni deliberate dal comitato Fondo Sicilia - seduta del 7.12.2022 – redatta e pubblicata da IRFIS FINSICILIA in data 7.12.2022 sul proprio sito istituzionale e notificato in data 15.12.2022 relativamente a: Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022);

b) dell'Avviso pubblico “Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)” del 24.6.2022 pubblicato da IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. e segnatamente l'art. 6 - Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione – con il quale sono stati specificati i parametri per la determinazione della misura dell'agevolazione, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti.

c) Del D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia - Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, pubblicato nella GURS Regione Sicilia in data 17 giugno 2022 -, e segnatamente l'art. 3 con il quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti.

NONCHE'

di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorché non conosciuto.

FATTO

Con l'articolo 10 della L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n.28 del 14 maggio 2020, parte prima, come modificata dalla L.R. n. 23 del 14/10/2020, la Regione Siciliana ha previsto interventi in favore degli operatori economici in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, il comma 4 della predetta norma prevede che: “ La misura di cui al comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto”.

Nel rispetto delle finalità di cui al menzionato comma 4 dell'art. 10 della L.R. sopra citata, l'Assessore Regionale dell'Economia con il Decreto N. 22 del 6 giugno 2022 pubblicato nella GURS Sicilia il 17 giugno 2022, ha disciplinato l'attuazione della misura prevista dall'art. 3 del D.A. n. 13/2022 a valere sul fondo Sicilia istituito presso l'IRFIS-FIN Sicilia spa, che è stata incaricata di gestire le relative agevolazioni.

Tali agevolazioni, sono regolate dall'art. 3 di detto D.A. dell'Economia della Regione Sicilia n. 22 del 6 giugno 2022, che così dispone:

1. “Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di finanziamenti a fondo perduto utilizzabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti.
2. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare istanza per le agevolazioni unicamente a valere sulle risorse destinate dal superiore articolo 1 comma 2 alla propria categoria di riferimento anche nel caso in cui l'attività del soggetto richiedente rientri in più di una categoria, l'istanza potrà essere presentata per una sola di queste.
3. A seguito della ricognizione delle istanze presentate, le risorse di cui all'art. 1 comma 2, saranno distribuite tra tutti i soggetti richiedenti, per ciascuna categoria, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
4. La misura dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa avente diritto sarà determinata – con modalità che saranno definite negli avvisi di cui al comma 4 del precedente articolo 1 – sulla base dei seguenti parametri generali, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza:
 - Numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti;
 - Dati di diffusione (Ads, Audipress, Audiweb, Google Analytics), riferiti al mese di ottobre 2021;a cui si aggiungono:
 - per le imprese operanti nel settore dell'editoria cartacea: il numero delle provincie in cui vengono distribuiti i prodotti editoriali;
 - per le imprese operanti nel settore dell'editoria on line: numero delle provincie in relazione alle quali sono forniti servizi informativi.

5. L'importo dell'agevolazione non può, in nessun caso, essere superiore al 75% del fatturato registrato dal soggetto richiedente nell'anno 2019 depurato dell'eventuale altri ricavi non rinvenienti dall'attività editoriale, e relativo all'attività svolta nel territorio della Regione Sicilia.
6. Le agevolazioni dovranno essere concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
7. A tal fine per la percezione delle agevolazioni il beneficiario deve produrre l'elenco dei contributi, patrocini onerosi e contratti intervenuti nel corso del 2019 e del 2020 con enti pubblici aventi sede nella regione nonché società, consorzi e fondazioni in controllo pubblico, con autocertificazione del legale rappresentante”.

L'IRFIS FIN Sicilia in data 24 giugno 2022 emanava avviso pubblico riguardante contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, dell'emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa.

L'art. 6 di detto avviso riguarda l'agevolazione concedibile ed i criteri di selezione: “L'agevolazione è costituita da contributo a fondo perduto utilizzabile per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti.

Il contributo viene erogato a tutti i soggetti richiedenti che sono in possesso dei requisiti di ammissibilità, nel rispetto delle condizioni richieste.

La misura dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa avente diritto sarà determinata sulla base dei parametri sottoindicati, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza, e con le modalità di seguito dettagliate, fermo restando che l'ammontare dell'agevolazione non può essere superiore al 75% del fatturato registrato dal soggetto richiedente nell'anno 2019 depurato di eventuali altri ricavi non rinvenienti dall'attività editoriale, e relativo all'attività svolta nel territorio della Regione Siciliana.

Parametri per la determinazione della misura dell'agevolazione

Numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti (intendendo per collaboratore una persona avente un rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione continuativa professionale con l'impresa richiedente, con sede di lavoro assegnata nel territorio della regione Sicilia);

Dati di diffusione (Ads, Audipress, Audiweb, Google Analytics), riferiti al mese di ottobre 2021; esclusivamente per i soggetti appartenenti alle categorie Emittenti Radiotelevisive e Agenzie di Stampa i dati di diffusione non rilevano ai fini della determinazione del punteggio per la predisposizione della graduatoria finale e pertanto, il punteggio attribuito relativamente a tale indicatore e per la suddetta

categoria, sarà pari a zero. Per i soggetti appartenenti alla categoria Iniziative editoriali on-line sarà preso in considerazione il numero di “Visualizzazioni di pagina” rilevato dal prospetto Google analytics. Per i soggetti appartenenti alle categorie quotidiani cartacei e iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità sarà preso in considerazione il valore corrispondente al dato di diffusione (colonna 2 prospetto Ads).

Per le imprese operanti nel settore dell'editoria cartacea: numero delle province siciliane in cui vengono distribuiti prodotti editoriali;

Per le imprese operanti nel settore dell'editoria on-line: numero delle province siciliane in relazione alle quali sono forniti servizi informativi.

Modalità per la determinazione della misura dell'agevolazione

La comparazione dei valori dei superiori parametri, dichiarati dalle imprese richiedenti, è effettuata nell'ambito della specifica categoria di appartenenza, nei limiti del plafond dedicato:

- Quotidiani cartacei - plafond pari a euro 1.800.000,00;
- Iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità - plafond pari a euro 315.000,00;
- Iniziative editoriali on-line - plafond pari a euro 1.125.000,00;
- Emittenti radiotelevisive - plafond pari a euro 1.125.000,00;
- Agenzie di stampa - plafond pari a euro 135.000,00.

I punteggi massimi Parametro Punteggio
sono quelli riportati
nella seguente tabella:

n.

1	Numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti	Massimo 20 punti
2	Dati di diffusione (*)	Massimo 10 punti
3	Numero delle province siciliane	1 punto per ogni provincia

(*) Dati riferiti al mese di ottobre 2021

Per i parametri n. 1 e n. 2, il punteggio è attribuito sulla base della seguente formula:

Valore dichiarato singola

Impresa

_____ X Punteggio
Massimo

Valore massimo dichiarato dalle
aziende richiedenti ammissibili

L'importo del contributo concedibile a ciascuna impresa sarà calcolato sulla base del punteggio complessivo raggiunto, ripartendo il plafond dedicato della categoria di appartenenza per la quale è stata presentata la domanda di agevolazione, al netto delle spese

e commissioni di gestione a carico del fondo, tra tutti i soggetti ammessi utilmente alla procedura.

I singoli importi per ciascun beneficiario così determinati saranno oggetto di una eventuale riparametrizzazione, effettuata con lo stesso criterio, tenendo conto:

che l'importo del contributo non può essere superiore al 75% del fatturato registrato nell'anno 2019, depurato di eventuali altri ricavi non rivenienti dall'attività editoriale, e relativo all'attività svolta nel territorio della Regione Siciliana;

che le agevolazioni dovranno essere concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato nel rispetto dei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e ss.mm.ii. vigente al momento dell'erogazione.

Qualora le agevolazioni siano concesse in regime de minimis, devono essere rispettate le regole sul cumulo di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

A tal fine per la percezione delle agevolazioni il beneficiario deve produrre l'elenco dei contributi, patrocini onerosi e contratti intervenuti nel corso del 2019 e del 2020 con enti pubblici aventi sede nella Regione nonché società, consorzi e fondazioni in controllo pubblico, con autocertificazione del legale rappresentante.

L'aiuto è concesso con procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/1998, sulla base dei suddetti criteri di selezione, degli elementi dichiarati e della documentazione fornita. Con ricorso del 1.7.2022 notificato in data 5.7.2022 e depositato in Segreteria in data 12.7.2022, la società Radio Margherita chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia - Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, pubblicato nella GURS Regione Sicilia in data 17 giugno 2022 -, e segnatamente dell'art. 3 con il quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano, nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorché non conosciuto.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato a IRFIS FINSICILIA e depositato il 15.09.2022, la società ricorrente impugnava – per farne valere l'illegittimità in via derivata – l'art. 6 dell'Avviso pubblico del 24 giugno 2022 di IRFIS FINSICILIA, reiterando la domanda di sospensione cautelare degli atti complessivamente impugnati e chiedendo " Voglia l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia di Palermo, ogni contraria eccezione od

istanza disattesa e rigettata, previo assentimento della misura cautelare richiesta o ritenuta di giustizia come da superiore istanza, accogliere anche il presente gravame e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.

Conseguentemente, ordinare all'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia nonché all'IRFIS FIN Sicilia, di riesaminare la situazione modificando i criteri per la determinazione della misura dell'agevolazione "Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa", nel senso di prevedere anche per le emittenti radiotelevisive i parametri dei dati di diffusione e del numero delle province ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione, di che trattasi.

Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno".

Con sentenza n. 03152/2022 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 10.11.2022 nell'ambito del ricorso iscritto al N. 01170/2022 REG.RIC., la Terza Sezione di codesto Tribunale amministrativo, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., ritenendo che lo stesso aveva ad oggetto previsioni non immediatamente lesive contenute in atti generali di disciplina della procedura de qua.

Specificava, infatti, che la società ricorrente aveva impugnato la norma regolamentare, generale e astratta, sui criteri di assegnazione dei contributi, nonché l'avviso pubblico del 24 giugno 2022 disciplinante la procedura per l'assegnazione del contributo de quo, ma attualmente non risultava essere stato adottato l'elenco dei soggetti ammessi, da redigersi in applicazione dei predetti criteri con evidenziazione degli importi dei contributi assegnati, e l'elenco dei soggetti non ammessi di cui all'art. 8 dell'Avviso pubblico.

In data 7 dicembre 2022 l'IRFIS FINSICILIA pubblicava la graduatoria definitiva, denominata ELENCO POSIZIONI DELIBERATE DAL COMITATO FONDO SICILIA - SEDUTA DEL 07/12/2022 contenente le graduatorie per singoli soggetti (editoriali cartacei, editoriali online, emittenti radiotelevisive, agenzia di stampa), nonché l'elenco dei soggetti esclusi.

Nella categoria emittenti radiotelevisive, la società ricorrente si posizionava al numero di iniziativa 47, con il punteggio di 7,10, e con il riconoscimento di un contributo di €. 25.172,63 sulla scorta del calcolo di 11 collaboratori/giornalisti.

La ricorrente s.a.s. Radio Margherita esercita l'attività di radiodiffusione sonora circolare in tecnica analogica nell'ambito dell'intera Regione Sicilia coprendo tutte le 9 Province.

Secondo i dati ufficiali sull'ascolto radiofonico (TER) Radio Margherita è l'emittente radiofonica locale più ascoltata della Regione Sicilia, con una media di 346 mila ascoltatori quotidiani e 1.129.000 settimanali, e si trova ad essere penalizzata dagli anzidetti provvedimenti impugnati (D.A. dell'Economia della Regione Sicilia n. 22 del 6 giugno 2022

- Avviso/Bando IRFIS del 24.6.2022 - graduatoria IRFIS del 7.12.2022), per il seguente motivo:

I

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. Il menzionato D.A. n. 22 del 6 giugno 2022 nell'individuare i parametri operativi per la determinazione della misura delle agevolazioni spettanti ai richiedenti (art. 3 punto 4), è affetto da illegittimità, in quanto, mentre per l'editoria cartacea, l'editoria digitale e le agenzie di stampa, prescrive come parametro valutativo i dati di diffusione elaborati da Ads, Audipress, Audiweb, Google Analytics, per il comparto radiofonico non contempla detto parametro.

Questa illegittima ed inspiegabile omissione riguardante l'indagine nazionale sugli ascolti delle emittenti radiofoniche pubbliche e private nel territorio nazionale e nella Sicilia, che è effettuata da TER (Tavolo Editori Radio), unico soggetto riconosciuto ed i cui dati sono effettivi ed ufficiali, determina un'evidente disparità di trattamento a sfavore degli editori radiofonici, atteso che quest'ultimi ai fini dell'attribuzione dei punteggi non possono far valere i dati di diffusione.

In altri termini, il D.A. 22-2022 allo scopo di determinare la misura dell'agevolazione, prevede quali parametri generali i seguenti dati:

Ads (afferenti la diffusione e tiratura dei media a mezzo stampa);

Audipress (afferenti la lettura dei media a mezzo stampa);

Audiweb (afferenti i contatti a mezzo web);

Google Analytics (afferenti il numero dei visitatori di un sito web);

nulla, invece, stabilisce per le emittenti radiofoniche.

Nell'avviso del 24 giugno 2022 emesso dall'IRFIS, peraltro, ed inspiegabilmente, è specificato che per i soggetti appartenenti alle categorie emittente radiotelevisive e agenzie di stampa i dati di diffusione non rilevano ai fini della determinazione del punteggio della predisposizione della graduatoria finale e pertanto, il punteggio attribuito relativamente a tale indicatore e per la suddetta categoria, sarà pari a zero.

Nel fissare i parametri generali si rileva, inoltre, che il dato relativo al numero delle provincie è previsto solo per le imprese operanti nel settore dell'editoria cartacea e per l'imprese operanti nell'editoria on line, mentre, detto criterio non è fissato per le imprese operanti nel settore radiofonico.

Si configura, cioè, una ulteriore disparità di trattamento tra le imprese esercenti attività radiofonica e quelle operanti nel settore dell'editoria cartacea e on line.

Infatti, mentre i parametri per la determinazione dei punteggi afferenti le imprese di editoria cartacea ed on line sono: il numero dei collaboratori, i dati di diffusione ed il numero delle provincie in cui vengono distribuiti i prodotti editoriali o i servizi informativi; per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive l'unico parametro è costituito dal numero dei collaboratori.

Tale criterio è stato ribadito nella graduatoria del 7.12.2022 di IRFIS FINSICILIA dove si fa riferimento, esclusivamente, al numero dei collaboratori.

Questa disparità di trattamento si ripercuote negativamente a carico di Radio Margherita, che pur avendo i maggiori ascolti radiofonici in ambito regionale (vedasi dati rilevati da TER nell'anno 2021 – All.ti 4 e 5) e pur operando in tutte le provincie della Sicilia, coprendo il 95% del territorio regionale con oltre 50 impianti di trasmissione (vedi All. 6), ai fini del punteggio utile per ottenere le agevolazioni di cui alla citata legge, può avvalersi esclusivamente del dato relativo al numero dei collaboratori; quando invece le imprese di editoria cartacea e on line hanno la possibilità di avvalersi anche dei dati di diffusione e del numero delle provincie.

In altri termini, mentre un giornale cartaceo che nel tempo ha investito in infrastrutture, e si è diffusa notevolmente in più provincie gode di una agevolazione considerevole, un'emittente radiofonica, che ha egualmente investito e si è espansa in tutto il territorio regionale non gode della stessa considerazione, e si deve accontentare di una agevolazione inferiore che tiene conto – per come detto – del solo dato del numero dei collaboratori, che nel caso di specie ammonta ad 11.

D'altra parte, limitare il criterio per determinare la misura dell'agevolazione al solo dato del numero dei collaboratori, comporta un'ingiustizia manifesta ovvero una indubbia iniquità tra le stesse emittenti radio, nonché tra le emittenti radio e i restanti beneficiari.

Invero, un'impresa radiofonica quale Radio Margherita, che ha investito in impianti di trasmissione, di alimentazione e trasporto di contenuti, in innovazione tecnologica, in strumenti digitali, nella realizzazione e nell'evoluzione di software, nella personalizzazione dell'offerta di contenuti/servizi e nella personalizzazione/ottimizzazione dell'esperienza pubblicitaria, e che proprio per questo, oggi, è presente in tutte le provincie siciliane e vanta del considerevole numero di ascolti, come sopra riportato, ma alla stessa stregua sostiene elevati costi di gestione, si trova ad essere scavalcata nei punteggi da chi non ha per nulla investito, è presente in una sola provincia, ha esegui dati di ascolto, e bassi costi di gestione, ma ha un numero maggiore di collaboratori.

E ciò, viene a ledere lo spirito della legge che è quello di erogare sostegni in favore delle imprese che maggiormente hanno subito gli effetti della pandemia da Covid 19, effetti, che vanno necessariamente commisurati a tutti e tre i parametri di cui sopra e non ad uno solo,

come al caso di specie, al fine di inquadrare compiutamente la realtà aziendale e la diminuzione patrimoniale sofferta.

E' chiaro, infatti, che l'espansione di Radio Margherita sas in tutte le province siciliane ed anche fuori dalla Sicilia comporta un maggior aggravio di spese, soprattutto con il rincaro attuale dell'energia elettrica, per la gestione degli impianti, per le concessioni demaniali e private, per l'adesione a TER ecc.

Va da sé, di conseguenza, che per sopperire a tutte queste spese la ricorrente ha diritto a percepire un contributo maggiore che tenga conto non solto del numero dei collaboratori, ma dal quadro economico-finanziario complessivo testè rappresentato.

Ciò comporta che non è stata garantita la parità di trattamento per ciascun operatore sia nell'ambito dello stesso settore che fra settori diversi.

Non si riesce, inoltre, a comprendere quali siano i motivi dell'esclusione dei dati di diffusione riguardanti le emittenti radiofoniche, che pure sono destinatarie dell'agevolazione e che, di conseguenza, meritano uguale considerazione, e vanno messe allo stesso livello delle imprese editoriali.

In sostanza, nell'Avviso, così come nel Decreto dell'Assessore, vi è una palese disparità di trattamento tra le imprese che operano nel settore della radiofonia e quelle che operano nel settore dell'editoria con ripercussioni negative all'interno della stessa categoria radiotelevisiva, nel senso che, mentre per le imprese operanti nel settore dell'editoria valgono i criteri della maggiore diffusione, per quelle operanti nel settore radiofonico tali criteri non valgono, con l'ulteriore conseguenza che Radio Margherita, che è la maggiore emittente regionale, e che ha fatto investimenti maggiori, viene scavalcata nell'ambito della propria categoria da una qualsiasi radio locale con scarsa diffusione, ma che vanta, ad esempio, un maggior numero di collaboratori.

In altri termini, mentre un editore della carta stampata ed on line, viene premiato in ragione della maggiore diffusione della sua testata, Radio Margherita sas, che opera nel settore della radiofonia, e che ha un rilevante numero di ascolti, non gode dello stesso trattamento e viene penalizzata rispetto alle imprese dello stesso settore che hanno dati di ascolti irrisori, ma possibilmente vantano un numero di collaboratori uguale o maggiore.

II

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

Il principio di ragionevolezza nel diritto amministrativo, da barriera al potere legislativo diventa un limite e uno strumento di sindacabilità nell'esercizio del potere esecutivo.

Anche nella branca del diritto pubblico esso è un principio inespresso desumibile dall'art. 97 Cost. quale precipitato giuridico del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Inoltre, espressione di questo sono anche gli artt. 3 e 6 della l. 241/90 concernenti il dovere di motivazione del provvedimento e degli obblighi del responsabile del procedimento e, in particolare, dell'istruttoria dello stesso.

Secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato il canone della ragionevolezza costituisce un limite negativo dell'esercizio del potere discrezionale, desumibile dall'istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A.

In altri termini, il provvedimento amministrativo risulta ragionevole solo quando la pubblica amministrazione adotti una "soluzione astrattamente legittima" che comporti un bilanciamento degli interessi pubblici e privati.

La ragionevolezza allora volge lo sguardo alla "qualità" del potere speso dalla amministrazione al fine di raggiungere l'interesse pubblico generale desumibile dall'istruttoria, quale momento di acquisizione delle circostanze di fatto e di diritto riguardante anche gli interessi privati in conformità con le determinazioni dell'amministrazione.

Essa, inoltre si evince anche dalla motivazione del provvedimento in quanto momento di sintesi delle determinazioni della P.A. e della loro congruità e logicità rispetto al fine perseguito.

E' doveroso precisare che il principio in esame non costituisce solo un limite all'azione amministrativa, ma rappresenta un canone fondamentale che usa il giudice amministrativo per valutarne la sua intrinseca logicità, congruità.

Invero, quando la motivazione del provvedimento risulta incompleta oppure contraddittoria, ben potrà il giudice amministrativo annullare il provvedimento per eccesso di potere ex art. 21 octies l. 241/90.

Difatti, secondo il Consiglio di Stato il difetto di motivazione o la sua discordanza rappresentano delle "spie di allarme" del cattivo uso del potere da parte dell'amministrazione. In proposito, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza dato che è pressoché impossibile ricostruire l'intero iter logico svolto dell'organo agente in ordine alla ponderazione degli interessi, si presume un cattivo uso del potere quando, dall'analisi degli atti, è possibile evincere una violazione del canone di ragionevolezza.

In definitiva il principio di ragionevolezza non è solo un parametro di legittimità delle leggi ma anche un limite alla discrezionalità del potere esecutivo e un criterio che orienta la valutazione del giudice sulla congruità e logicità dell'azione amministrativa. Mentre la ragionevolezza in sede costituzionale assume connotati astratti poiché riguarda la

ragionevolezza dell'intervento legislativo, in ambito pubblicistico è ontologicamente concreta in quanto strettamente collegata alle valutazioni di fatto e di diritto in ordine al bilanciamento degli interessi coinvolti in una determinata vicenda.

Nel nostro caso, nei provvedimenti impugnati, non è fornita alcuna motivazione in ordine alla limitazione del punteggio al numero dei collaboratori.

Peraltro, esaminando la graduatoria di cui sopra, si nota un cattivo uso del potere di istruzione da parte dell'IRFIS FINSICILIA, dato che non ha accertato compiutamente perché mai delle imprese aventi un fatturato annuo analogo, o addirittura molto inferiore a quello di Radio Margherita sas, abbiano fatto valere un numero di collaboratori maggiore rispetto a quello della ricorrente.

Nello specifico, si evince che il 75% del fatturato della ricorrente ammonta a €. 396.555,75 (vedasi colonna 9 della graduatoria), ed il numero dei dipendenti sono 11 (colonna 5).

Mentre, per fare alcuni esempi:

-l'impresa R.E.I. Canale 103 s.r.l. (iniziativa 66) con il 75% del fatturato pari ad €. 151.929,75, ha fatto valere un numero di collaboratori pari a 25;

-l'impresa RMB s.r.l. (iniziativa 81) con il 75% del fatturato pari ad €. 299.673,00, ha fatto valere un numero di collaboratori pari a 31;

-l'impresa Media One s.r.l. (iniziativa 27) con il 75% del fatturato pari ad €. 380.526,75 ha fatto valere un numero di collaboratori pari a 27;

-l'impresa M.M.P.I. Mass Media Produzioni Italia s.r.l. (iniziativa 15) con il 75% del fatturato pari ad €. 183.832,50, ha fatto valere un numero di collaboratori pari a 15;

-l'impresa Teleradio Sciacca srl (iniziativa 7) con il 75% del fatturato pari ad €. 110.160,75 ha fatto valere un numero di collaboratori pari a 11;

-l'impresa Tele Video Adrano Società Cooperativa (iniziativa 115) con il 75% del fatturato pari ad €. 22.438,04, ha fatto valere un numero di collaboratori pari a 10.

In definitiva, l'IRFIS FINSICILIA non si è accorta che il criterio del numero dei collaboratori si rileva iniquo, inadeguato, ambiguo e non coerente rispetto alle finalità della Misura, anche perché facilmente manipolabile.

E' chiaro, altresì, che trattandosi di una norma di ristoro valevole nella drammatica fase di crisi economica determinata dalla pandemia di COVID 19, ancorarsi al solo dato del numero dei collaboratori è alquanto restrittivo, mentre, sarebbe stato più giusto basarsi su diversi fattori come i dati di ascolto presi da TER ed il numero di province di diffusione.

Si chiede, pertanto, che in via cautelare questo Ecc.mo TAR voglia adottare ogni misura ritenuta idonea alla tutela cautelare delle ragioni della ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto sopra evidenziato si impone l'adozione di un provvedimento cautelare, in grado di assicurare interinalmente la immediata sospensione del provvedimento impugnato.

Il fumus boni iuris sottostante al ricorso è già stato illustrato e consiste nella disparità di trattamento tra i beneficiari per quanto riguarda i criteri per l'assegnazione dei contributi; nella ingiustizia manifesta, consistente nel prevedere per le emittenti radiofoniche solo un parametro (numero dei collaboratori) per la determinazione della misura dell'agevolazione in luogo dei tre parametri (numero dei collaboratori, dati di diffusione, numero delle provincie) fissati per le altre aziende operanti nel settore dell'editoria e della stampa; e per l'irragionevolezza dei provvedimenti impugnati non essendo stati adeguatamente motivati ed essendo privi di idonea istruttoria, in difetto di contemperamento tra gli interessi pubblici e quelli privati

Quanto al periculum in mora esso consiste nel minor importo dell'agevolazione che sarà erogato alla ricorrente in base alla graduatoria impugnata e rispetto a quello a cui ha diritto se venisse mutato l'anzidetto parametro (numero dei collaboratori) e venissero applicati tutti e tre i parametri (dati di diffusione, numero delle provincie, numero dei collaboratori) previsti per le altre categorie beneficiarie della Misura in questione.

La ricorrente se fossero considerati anche i parametri relativi ai dati di diffusione e del numero delle provincie, sicuramente si piazzerebbe ai vertici della graduatoria e si avvantaggerebbe di un finanziamento maggiore.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove l'Ill.mo TAR adito ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio in favore di tutte le aziende destinatarie del provvedimento qui impugnato, si richiede sin ora che, stante l'elevatissimo numero di controinteressati - sia autorizzata la notificazione per pubblici proclami ex art 41, IV co. c.p.a., mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana e/o dell'Irfis FinSicilia - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia spa -- Ente in house della Regione Siciliana.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia di Palermo, ogni contraria eccezione od istanza disattesa e rigettata, previo assentimento della misura cautelare richiesta o ritenuta di giustizia come da superiore istanza, accertare e dichiarare:

-che il D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia - Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, pubblicato nella GURS Regione Sicilia in data 17 giugno 2022 -, e segnatamente l'art. 3, con il quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano, è illegittimo per

eccesso di potere, per contraddittorietà tra gli atti del procedimento, disparità di trattamento, manifesta illogicità e irrazionalità, palese ingiustizia, violazione dell'art.97 Cost., e per l'effetto annullarlo;

- Per le stesse ragioni annullare:

l'Avviso pubblico "Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)" del 24.6.2022 pubblicato da IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. e segnatamente l'art. 6 - Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione – con il quale sono stati specificati i parametri per la determinazione della misura dell'agevolazione, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti.

La graduatoria definitiva – Elenco posizioni deliberate dal comitato Fondo Sicilia - seduta del 7.12.2022 – redatta e pubblicata da IRFIS FINSICILIA in data 7.12.2022 sul proprio sito istituzionale e notificato in data 15.12.2022 relativamente a: Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)

- annullare, ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto;

- disporre la modifica dell'art. 6 dell'avviso pubblico "Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa" del 24 giugno 2022, nel senso di prevedere anche per le emittenti radiotelevisive i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione, di che trattasi.

-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano: 1) copia del D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia pubblicato nella GURS Sicilia il 17.6.2022; 2) copia avviso pubblico di IRFIS FIN Sicilia pubblicato in data 24 giugno 2022; 3) graduatoria definitiva del 7.12.2022 riguardante le emittenti radiofoniche; 4) dati ufficiali (TER) sull'ascolto radiofonico quotidiano per provincia dell'anno 2021 di tutte le emittenti siciliane iscritte all'indagine; 5) dati ufficiali (TER) sull'ascolto radiofonico settimanale per provincia di tutte le emittenti siciliane iscritte all'indagine; 6) riproduzione grafica degli impianti FM di Radio Margherita sas presenti in Sicilia; 7) domanda di adesione a TER per gli anni 2021 e 2022 con relativo corrispettivo pagato; 8) fatture energia elettrica per gli anni 2021 e 2022; 9) sentenza n.

03152/2022 REG.PROV.COLL. TAR Palermo, pubblicata in data 10.11.2022 nell'ambito del ricorso iscritto al N. 01170/2022 REG.RIC.

Si chiede che sia ordinata all'Amministrazione il deposito dei documenti ulteriori che saranno ritenuti rilevanti.

Con riserva di integrare le richieste istruttorie.

Per il presente ricorso è dovuto e versato il contributo unificato di euro 650,00.

Palermo, li 23 dicembre 2022

Avv. Sandro Silvestri

g) Testo integrale dell'Ordinanza TAR Palermo n. 67/2023 REG.PROV.CAU.:

00067/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00057/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2023, proposto da

Radio Margherita s.a.s. di Cilluffo Giuseppa Maria & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Silvestri, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

IRFIS – Finanziaria per Lo Sviluppo della Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;

nei confronti

Rmb s.r.l., R.E.I. Tv Canale 103 s.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) della graduatoria definitiva – Elenco posizioni deliberate dal comitato Fondo Sicilia - seduta del 7.12.2022 – redatta e pubblicata da IRFIS FINSICILIA in data 7.12.2022 sul proprio sito istituzionale e notificato in data 15.12.2022 relativamente a:

Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022);

b) dell'avviso pubblico "Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)" del 24.6.2022 pubblicato da IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia s.p.a. e segnatamente dell'art. 6 - Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione – con il quale sono stati specificati i parametri per la determinazione della misura dell'agevolazione, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti.

c) del D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia - Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, pubblicato nella GURS Regione Sicilia in data 17 giugno 2022, e segnatamente dell'art. 3, con il quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti; nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IRFIS – Finanziaria per Lo Sviluppo della Sicilia s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il pregiudizio prospettato da parte ricorrente, consistente nel minore importo del beneficio di cui questa godrà, in pendenza del giudizio, non consente la concessione della richiesta misura cautelare, trattandosi di danno puramente economico, a fronte del quale non è stata prospettata una particolare difficoltà finanziaria della società ricorrente, rimediabile a mezzo del detto contributo;

Ritenuto, sotto altro profilo:

- che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell'impugnata graduatoria;

- che parte ricorrente ha chiesto, in considerazione dell'elevatissimo numero di controinteressati, di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art 41, co. 4 c.p.a.;

- che l'art. 52, co. 2 c.p.a. stabilisce che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”;

- che tale disposizione, ad avviso del Collegio, può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami;

- che, pertanto, deve a tal fine essere disposta la pubblicazione del ricorso N. 00057/2023 REG.RIC. introduttivo del presente giudizio, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sui siti internet dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana e dell'IRFIS – Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia s.p.a. (IRFIS – Finsicilia s.p.a.);

- che il procedimento di notificazione per pubblici proclami dovrà articolarsi secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sui siti indicati, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. il ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alle predette amministrazioni nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; 3. alla richiesta deve seguire il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare;

dispone che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

h) Svolgimento del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (RG. N. 57/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Sicilia-Palermo" della sezione "T.A.R.";

i) Sul sito web dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e sul sito web dell'IRFIS FINSICILIA spa, vengono pubblicati unitamente al presente avviso:

- il testo integrale dell'ordinanza n. 67/2023 REG.PROV.CAU del TAR Palermo,
- il testo integrale del ricorso REG. RIC. n. 57/2023 del TAR Palermo.

Palermo, li 3 febbraio 2023

Avv. Sandro Silvestri